

DECRETO SINDACALE n. 8 del 08/04/2026

**Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI FARMACIE COMUNALI
CORSICHESI S.P.A..**

IL SINDACO

Premesso che il Collegio Sindacale di Farmacie Comunali Corsichesi S.p.a. è in scadenza nel mese di Aprile 2026 nella data prevista per l'approvazione del bilancio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Indirizzi ai sensi dell'art. 19 dello Statuto per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune all'interno di enti, aziende, società ed istituzioni";

Vista la procedura per le nomine dei rappresentanti comunali attivata con avviso pubblico del 12 febbraio 2026 (Prot. gen. 4975);

Richiamati:

- gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuiscono al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- l'art. 11 comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- il vigente Statuto Comunale con particolare riferimento agli articoli che disciplinano le nomine dei rappresentanti comunali;
- l'art. 2397 e seguenti del Codice Civile in materia di Collegio Sindacale;
- l'art. 9, comma 1, dello Statuto di Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A., che attribuisce in via esclusiva all'assemblea ordinaria la nomina e la revoca del collegio sindacale, del suo Presidente, e la determinazione del compenso;
- l'art. 20 dello Statuto societario, il quale prescrive che nei nominativi degli organi collegiali debba essere garantita la rappresentanza di genere, riservando al genere meno rappresentato almeno 1/3 delle nomine;

- l'art. 21 dello Statuto societario, il quale stabilisce che il Collegio Sindacale sia formato da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti per il periodo di tre esercizi;

Dato atto:

- che in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, con avviso n. Prot.gen. 4975 del 12/2/2026 sono stati aperti i termini per la presentazione delle candidature;
- che esaminate le candidature pervenute nei termini, sono stati individuati i seguenti candidati idonei a ricoprire il ruolo di componenti del Collegio Sindacale:
 - a) Dott.ssa Giovanna Maggini (candidato alla carica di Presidente)- p.g. 5406/2026
 - b) Dott. Alberto Colombini (candidato alla carica di Sindaco Effettivo) p.g. 5411/2026
 - c) Dott. Mario Beccaria (candidato alla carica di Sindaco Effettivo) p.g. 6710/2026
 - d) Dott.ssa Flora Costa (candidato alla carica di Sindaco Supplente) p.g. 5402/2026
 - e) Dott. Francesco Miluccio (candidato alla carica di Sindaco Supplente) p.g. 5394/2026
- che tutti i professionisti sopra indicati hanno autocertificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge, nonché l'assenza di conflitti di interesse e di cause ostative come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26 ottobre 2022;
- che la composizione sopra delineata rispetta il criterio della rappresentanza di genere prescritto dall'art. 20 dello Statuto societario;

Ritenuto pertanto di procedere alla designazione dei nominativi per il Collegio Sindacale di Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A.

DECRETA

1. di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A., ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 9, 20 e 21 dello Statuto societario, i seguenti professionisti:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| a) Dott. ssa Giovanna Maggini | Presidente del Collegio Sindacale |
| b) Dott. Alberto Colombini | Sindaco Effettivo |
| c) Dott. Mario Beccaria | Sindaco Effettivo |
| d) Dott.ssa Flora Costa | Sindaco Supplente |
| e) Dott. Francesco Miluccio | Sindaco Supplente |

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto societario, l'incarico avrà la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica (anno 2028), da tenersi nell'anno 2029.

3. di dare atto che il compenso spettante ai sindaci effettivi sarà stabilito dall'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina, in ottemperanza alla legislazione vigente e alle tariffe professionali.

4. di precisare espressamente, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, che al Collegio Sindacale nominato con il presente atto non è affidata la revisione legale dei conti.

5. di trasmettere il presente decreto ai diretti interessati ai fini della formale accettazione dell'incarico e a Farmacie Comunali Corsichesi S.p.A. per gli adempimenti di competenza in sede di Assemblea ordinaria.

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune.

**Sottoscritto dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)
con firma digitale**

Allegato B al Rep. n. 28194/19149

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

**"FARMACIE COMUNALI CORSICHESI S.p.A. o in breve F.C.C.
S.p.a."**

istituita e disciplinata dall'art.22 della Legge 142/1990, dalle leggi speciali sull'ordinamento dei servizi pubblici e sull'ordinamento sanitario.

ART. 2 - SEDE SOCIALE

La società ha sede nel Comune di Corsico all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con delibera dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze site in paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la gestione di farmacie ed attività connesse ai sensi e nel rispetto delle leggi speciali sull'ordinamento dei servizi pubblici e sull'ordinamento sanitario.

In particolare la società potrà effettuare:

- La distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché a unità sanitarie locali, a case di cura e direttamente a privati di medicinali, prodotti da banco, parafarmaci, prodotti igienici, sanitari, salutistici, erboristici, la dispensazione e la distribuzione di specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria e dei prodotti di cui alla tabella comunale per i titolari di farmacie, di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio e all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

- L'informazione e l'educazione sanitaria sull'uso corretto dei medicinali e degli altri prodotti dispensati in farmacia e in erboristeria;

- L'aggiornamento del personale in materia socio assistenziale;

- La collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie e sociali sia pubbliche che private. La società potrà inoltre promuovere o partecipare a società, comunioni, consorzi di diritto privato che abbiano per oggetto attività strumentali, complementari o di supporto a quelle ad essa affidate. La società ha la possibilità di:

- Acquistare attrezzature, arredi, automezzi per farmacie, da noleggiare alle stesse e/o da dare alle stesse in locazione finanziaria;

- cedere a terzi servizi di informatica o di altra natura realizzabile tramite la sua organizzazione;

- Acquistare, detenere in proprietà o possesso, vendere e permutare beni mobili;

- Prendere in locazione beni immobili, fabbricati di qualsiasi genere o tipo, modificare i beni immobili in locazione mila misura che risulterà necessaria o conveniente per il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra stabilito.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal D.Lgs. 24/2/98 n. 58 e dalla Legge n. 197/91, la Società:

a) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

b) potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dall'assemblea straordinaria.

La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484

del Codice Civile.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

Il capitale sociale della società è di Euro 1.046.408 (unmilionequarantaseimilaquattrocentootto) diviso in n. 202.400 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,17 (cinque virgola diciassette) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e attribuisce il diritto di voto. In caso di comproprietà di azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

5.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare tale aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

5.2. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

5.3. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute. Tale diritto dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal deposito, presso il registro delle imprese, della deliberazione assembleare che abbia disposto l'aumento, salvo il caso in cui la suddetta deliberazione preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da istituti di credito con l'obbligo di offrirle in opzione agli azionisti della Società. Fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, le Banche e/o gli istituti di credito non possono esercitare il diritto di voto.

5.4. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste ultime in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

5.5. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese.

5.6. Nel caso di rinuncia al diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione alle azioni o obbligazioni convertibili possedute.

5.7. Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia, anche parziale, del diritto di opzione e/o di mancato

collocamento, anche parziale, dei diritti di opzione, il valore di emissione delle nuove azioni non potrà essere inferiore al valore determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato delle revisione contabile, ai sensi dell'art. 2437 ter del Codice Civile e precisamente si dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società, delle plusvalenze e minusvalenze latenti dei valori immateriali, delle sue prospettive reddituali, della posizione nel mercato nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni.

5.8. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale stesso.

ART. 6 - TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI - PRELAZIONE - GRADIMENTO

6.1 Fatta eccezione per quanto previsto al successivo articolo 6.15, qualora un socio intenda trasferire ad un terzo, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indirizzata agli amministratori e agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni, o tramite PEC.

6.2 Con il termine «trasferire» si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, aggiudicazione, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pigni, usufrutto od altro sulle azioni o diritti di opzione.

6.3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.

6.4. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione, questo si accresce a favore degli altri soci in

proporzione alle loro azioni.

6.5. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire lo stesso corrispettivo offerto dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un arbitro, nominato dal Presidente della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano, il quale assumerà, in tal caso, anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. L'arbitro dovrà pronunciare le proprie decisioni entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne, senza indugio, le risultanze. L'arbitro dovrà, nella propria valutazione, tener conto, della consistenza patrimoniale della società, delle plusvalenze e minusvalenze latenti dei valori immateriali, delle prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato dell'azienda, della posizione nel mercato nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni o dei diritti di opzione. Esso dovrà, inoltre, tener conto del premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale.

6.6. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci che abbiano comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in questo caso il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alle partecipazioni acquistate. Resta fermo in questo caso il diritto del socio offerente di desistere dalla sua intenzione di trasferire le proprie azioni (o i diritti di opzione) dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della

prelazione si intenderanno prive di effetto e il costo dell'arbitratore sarà a carico del socio offerente. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. In questo caso il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alle partecipazioni acquistate.

6.7. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto e il costo dell'arbitratore sarà a carico del socio offerente.

Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore e il costo dell'arbitratore sarà per metà a carico dei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alle partecipazioni acquistate, e per la restante metà a carico del socio offerente.

6.8. Ove la stima risulti di gradimento, i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia, che si intenderà tacita trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione. In ogni caso di rinuncia a seguito della stima dell'arbitratore, il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci rinuncianti.

6.9 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte; qualora la

prelazione sia esercitata solo per parte delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione, fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13.

6.10. Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai paragrafi 6.3 e 6.8 che precedono, il socio potrà liberamente trasferire le azioni o i diritti d'opzione, o parte di essi, alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione, in conformità alla procedura prevista al successivo articolo 6.11.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le azioni, o i diritti di opzione entro 3 (tre) mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.

6.11. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti, il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione sarà sottoposto a gradimento, espresso con motivazione di natura tecnica e gestionale, dell'organo amministrativo. Quest'ultimo dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione e dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la propria decisione sul gradimento.

Non si dà luogo ad applicazione del gradimento dell'organo amministrativo per il caso in cui le azioni fossero oggetto di aggiudicazione a seguito di procedura esecutiva da parte del creditore pignoratizio.

6.12. L'organo amministrativo delibera con la maggioranza prevista all'articolo 18.5 del presente statuto.

6.13. Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

6.14. Qualora il gradimento venga negato, il socio che

intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla Società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter codice civile e dall'art. 12 [recesso] del presente statuto e dovrà essere corrisposta al socio entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contenente la volontà di recesso del socio.

6.15. I soci possono liberamente trasferire le azioni o i diritti di opzione, o parte di essi, a favore di altri soci, di proprie società controllanti o controllate ovvero di società controllate dalla stessa controllante.

Per «controllate» si intendono quelle società che risultino tali ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, numeri uno e due del Codice Civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'articolo 2359, comma primo, numero tre.

6.16. Qualora le azioni fossero oggetto di espropriazione forzata, da parte del creditore pignoratizio, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato da parte dei soci entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, al medesimo prezzo di aggiudicazione; in tal caso non troverà applicazione il ricorso alla determinazione arbitrale di cui all'art. 6.5 del presente statuto.

6.17. Le disposizioni del presente articolo 6 NON si applicano ai trasferimenti per causa di morte.

6.18. Le azioni, alle quali è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie, devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

6.19. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, agli indirizzi indicati nel libro soci.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI

7.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

7.2. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per l'emissione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Le obbligazioni convertibili

devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

7.3. La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari che saranno emessi con deliberazione dell'assemblea straordinaria da assumersi con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto.

In tal caso l'assemblea deliberante provvederà a disciplinare modalità e condizioni di emissione, i relativi diritti, le sanzioni per l'inadempimento e la legge di circolazione degli stessi.

7.4. Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

7.5. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 *bis* e seguenti del Codice Civile.

7.6. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 18.5 del presente statuto.

Art. 8 - RECESSO

8.1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- le modificazioni del presente statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto degli articoli 6.11 (gradimento) del presente statuto, nonché nelle ipotesi di cui all'art. 2497 quater c.c

8.2. Il diritto di recesso è esercitato, con un preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata o tramite PEC entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione, nel registro delle imprese, della deliberazione che abbia legittimato l'esercizio del

diritto di recesso e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il recesso deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società stessa.

8.3. Nel caso di recesso ai sensi dell'articolo precedente il socio recedente ha diritto al rimborso delle azioni per le quali esercita il recesso. Il rimborso delle azioni da parte della Società dovrà essere effettuato al prezzo determinato seguendo i criteri di cui all'articolo 8.4.

8.4. Nel procedimento di liquidazione, previsto all'articolo 2437-*quater* del codice civile, gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in

deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445 del codice civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

9.1. Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca del collegio sindacale e il compenso loro spettante, la nomina del Presidente del collegio sindacale e la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea ed, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

9.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

10.1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal Comune in cui è posta la sede della Società o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci presente nel libro soci o PEC ed a tutti gli altri eventuali soggetti con diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.2. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

10.3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee di seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data indicata per la prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

10.4. L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché vi partecipi l'intero capitale sociale, sia presente la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti, nonché al revisore se assente.

10.5. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

10.6. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 11 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

11.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

11.2. L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

11.3. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

11.4. Le azioni di godimento, ove emesse, non danno diritto di voto in assemblea.

11.5. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Art. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico oppure Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea stessa. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, accertare e proclamare i risultati della votazione.

12.2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Al fine di determinare la validità dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda o successive convocazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alla stessa normativa si fa riferimento per determinare la validità o meno delle deliberazioni adottate.

L'Assemblea procede altresì alla nomina del segretario anche non azionista sempre che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere redatto da notaio.

Art. 13 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

13.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza

assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

13.2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in seconda e ulteriore convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata. L'assemblea ordinaria in seconda e ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

13.3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

13.4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in seconda e ulteriore convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

13.5. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate è necessario, sia in prima, sia in seconda e ulteriore convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

13.6. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

13.7. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO.

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o se la legge lo consente da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) amministratori anche non soci residenti in Italia.

Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria, restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Amministratore Unico, deve essere motivato da ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

I Consiglieri sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per l'espletamento della loro carica.

Il compenso per gli amministratori dovrà essere stabilito dall'assemblea degli azionisti all'atto della nomina.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 15 - DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel caso in cui per qualsivoglia ragione, venga a mancare l'organo amministrativo, lo stesso decadrà automaticamente e il Collegio Sindacale convocherà immediatamente l'assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo o il presente Statuto espressamente riservino all'assemblea.

L'organo amministrativo potrà pertanto, a titolo puramente esemplificativo, e senza che l'elencazione di cui infra costituisca limitazione dei propri poteri, acquistare, permutare, vendere beni mobili compresi veicoli a motore, richiedere le trascrizioni nei pubblici registri incluso il pubblico registro automobilistico; conferire detti beni alla società, acquistare partecipazioni o altri diritti in altre società, sia con conferimenti in denaro o in natura e vendere tali partecipazioni o interessenze; assumere obbligazioni cambiarie; assumere prestiti o finanziamenti da istituzioni pubbliche o private, banche ed altri enti; aprire conti correnti bancari e postali; emettere assegni ed effettuare prelievi su tali conti; approvare gli estratti conto e dar corso ad ogni altra operazione bancaria; autorizzare ed eseguire

qualsivoglia operazione con uffici pubblici e privati incluso la dogana, le autorità fiscali e postali, e anche qualsivoglia ufficio della pubblica amministrazione inclusi tutti i ministeri, ed in generale rappresentare la Società con il potere di iniziare azioni giudiziarie ed amministrative in qualsiasi sede radicate nonché definire o conciliare le stesse o sottoporre azioni ad arbitrato.

L'organo amministrativo avrà altresì il potere di nominare e revocare i direttori della Società determinandone i loro doveri poteri e funzioni e compensi, nominare e revocare consulenti per singole categorie di operazioni con i poteri e diritti e limitazioni derivanti dal presente statuto e dalla legge per il tempo e con le condizioni che l'organo amministrativo riterrà appropriati con il diritto per ognuno di tali procuratori, qualora l'organo amministrativo lo consideri opportuno, di delegare totalmente o parzialmente i loro poteri, facoltà e diritti. L'organo amministrativo avrà la facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. All'organo amministrativo compete, inoltre, l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali indicati dall'Assemblea degli azionisti.

In particolare l'organo amministrativo:

- delibera lo schema di contratto di servizio, da stipulare e/o rinnovare con il Comune di Corsico per la gestione dell'attività sociale. Tale contratto dovrà regolare i rapporti giuridici, economici e finanziari che intercorrono con il Comune stesso;
- deliberare sulle modalità, sui requisiti richiesti per ricoprire la carica di Direttore ed inoltre i poteri attribuiti al Direttore nello svolgimento dell'incarico;
- Delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione del servizio del Direttore;
- Approva su proposta del Direttore, la struttura organizzativa aziendale e la pianta organica del personale;
- Delibera su proposta del Direttore il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro;

- Prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e, nei casi previsti gli accordi sindacali aziendali approvandone la spesa relativa che ne deriva;
- Prende atto del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo alla gestione ordinaria di sua competenza approvandone l'operato svolto; predispone il bilancio di previsione triennale e annuale che dovranno essere approvati entro il mese di dicembre dell'anno precedente;
- Predispone, ai sensi del bilancio annuale e la relazione sulla gestione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti.

ART. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORI DELEGATI

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, al quale spettano i poteri di rappresentanza della Società compresa in particolare la facoltà di rappresentare la Società in giudizio sia quale attrice che convenuta con il diritto di iniziare azioni e depositare difese avanti qualsiasi autorità inclusa la Corte di Cassazione il Consiglio di Stato la Corte Costituzionale e qualsiasi altro tribunale di qualsiasi grado per il quale siano necessari poteri speciali di precedenti e altre decisioni finali e potrà anche nominare per ogni azione avvocati ed eleggere domicilio presso i loro uffici.

Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di nominare fra i membri un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente se autorizzato dall'Assemblea, determinando loro competenze o attribuzioni.

All'Amministratore delegato, se nominato, spetterà anche la legale rappresentanza della Società nell'ambito dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento da parte del Presidente la Presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione spetterà al Vice Presidente se nominato, ovvero, in caso di suo impedimento, all'amministratore specificamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale carica di Vicepresidente è attribuita

esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del consiglio.

18.2. La convocazione è fatta dal Presidente, o anche da uno qualsiasi degli amministratori, con lettera raccomandata o PEC spedita almeno 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, via PEC 2 (due) giorni prima della stessa.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.3. Il consiglio è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti anche in videoconferenza o teleconferenza tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

18.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

18.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri ad eccezione delle delibere di seguito indicate per le quali occorre il voto favorevole di 2 (due) amministratori [ai fini del calcolo dei quorum di cui sopra dovranno escludersi dal computo i Consiglieri astenuti per conflitto di interessi]:

- nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore Delegato, se esistente, e determinazione del compenso ad essi spettante;
- approvazione del budget annuale, inclusa la determinazione della remunerazione spettante ai dirigenti ed ai quadri;
- approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- deliberazione di qualsivoglia impegno di spesa per qualsivoglia titolo (spese generali, non incluse nella gestione ordinaria, o investimenti) non indicato nel budget ed il cui importo ecceda la somma di 100.000 (centomila) euro;
- qualsivoglia acquisto o affitto di azienda nonché cessione ed acquisto di cespiti il cui importo ecceda la somma di 100.000 (centomila) euro, nonché la costituzione di garanzie di qualsiasi natura (ipoteca, pegno, vincoli di ogni sorta);
- gli acquisti di partecipazioni in qualsivoglia società, raggruppamento o ente, la costituzione di *joint venture* e filiali;
- le cessioni delle partecipazioni in qualsivoglia società e le costituzioni di garanzie sulle partecipazioni, di qualsivoglia natura esse siano;
- le autorizzazioni relative a cauzioni ed avvalli che la Società e le filiali di quest'ultima dovranno fornire, a titolo di garanzia, per obbligazioni assunte da terzi, incluse le loro filiali attuali o future;
- i cambiamenti di sede e la creazione di sedi o succursali.

18.6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.7. Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti la proposta di delibera si considera respinta.

18.8. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale e deve astenersi dal compiere l'operazione se ha poteri di delega, investendo della stessa il Consiglio.

ART. 19 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all' Amministrazione della società hanno diritto di avere notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all' amministrazione , anche tramite l' ausilio di professionisti di fiducia.

L' eventuale azione di responsabilità contro gli Amministratori può essere promossa da ciascun socio, il quale può richiedere , in particolari comprovati casi, che sia adottato il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.

E' fatta salva la competenza della Corte dei Conti per il controllo sulla società per danno erariale.

ART. 20 - REQUISITI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Non è consentito nominare organi diversi da quelli previsti dal presente statuto.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge.

Qualora vengano nominati organi collegiali, la scelta dei nominati avverrà da parte dei soci nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n° 120; in ogni organo collegiale dovrà essere garantita la rappresentanza di genere, garantendo al genere meno rappresentato 1/3 delle nomine in ogni singolo organo collegiale, seguendo le indicazioni e gli obblighi previsti dalla norma citata.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea ordinaria nomina ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile, un Collegio Sindacale formato da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti per il periodo di tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Collegio Sindacale svolge la sua funzione di vigilanza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

I sindaci sono rieleggibili. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale e stabilisce i compensi per i sindaci effettivi in ottemperanza alla legislazione vigente e alle tariffe professionali vigenti.

Al Collegio Sindacale non è affidata la revisione legale dei conti per la quale è nominato un revisore unico, persona fisica o società di revisione. Tale soggetto è nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica tre esercizi, l'incarico è prorogabile per un solo ulteriore mandato.

ART. 22 - RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci stessi.

ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio secondo quanto stabilito dalla legge unitamente ad una relazione sull'andamento della società e lo sottoporrà all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.

Opera per la Società l'obbligo di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; la relazione annuale sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio, dà conto delle attività di prevenzione del rischio di cui sopra e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3 DLgs 175 / 2016.

ART. 24 - UTILE E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

24.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salva la previsione dell'art. 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

24.2. L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili, indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle

perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.

24.3. Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

24.4. Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea.

24.5. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo solo se la Società è assoggettata per legge al controllo contabile di una società di revisione.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della società in qualsiasi momento e per qualsivoglia ragione l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione nominando un liquidatore stabilendo il suo potere e compenso.

Le attività risultanti dopo il pagamento di tutti i debiti della società saranno distribuite fra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute.

ART. 26 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Il domicilio degli azionisti, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. L'organo di amministrazione si farà parte attiva affinché i soci vengano dotati di una casella di posta elettronica certificata.

ART. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, delle altre leggi in materia e delle norme che regolano le società controllate da enti pubblici.

F.to Carlo Vaghi

F.to Francesca Gasparro